



CITTÀ DI OVADA

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI
EX ART. 18 LEGGE 109/94 E S.M.I.

Art. 1 Compenso per la progettazione di opere pubbliche.

1. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 109/94, come modificato dall'art. 6 comma 13 della legge 127/97 e dall'art. 13, comma 4, della Legge 144/99, l'importo non superiore all'1,5% (uno e cinquanta per cento) del costo a base d'appalto di un'opera o di un lavoro rappresenta una somma, al netto degli oneri a carico dell'Ente e degli oneri riflessi, da ripartire fra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché fra i loro collaboratori.
2. La percentuale di cui al precedente comma viene così stabilita:
 - Per importi a base d'appalto fino a € 1.000.000 : 1,5% (uno e cinquanta per cento) del costo a base d'appalto
 - Per importi a base d'appalto da € 1.000.000 a € 5.000.000 : 1,3% (uno e trenta per cento) del costo a base d'appalto
 - Per importi a base d'appalto oltre € 5.000.000 : 1% (uno per cento) del costo a base d'appalto

In caso di variante in corso d'opera non dipendente da errori progettuali e comportante un aumento dell'importo contrattuale verrà riconosciuto un incentivo pari all'1,5% di tale aumento.

Art. 2 Costituzione e gestione del compenso incentivante.

La somma di cui al precedente art. 1 fa parte dello stanziamento previsto in bilancio per la realizzazione dell'intervento, ma può essere costituito anche mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio.

Art. 3 Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione.

La ripartizione in quote parti fra i soggetti destinatari dell'incentivo relativo ai lavori pubblici avviene in due momenti diversi e separati dall'iter di realizzazione dell'opera pubblica: la progettazione, incidente per il 60% degli importi riportati all'art. 1, comma 2, e l'esecuzione, incidente per il 40% degli importi riportati all'art. 1, comma 2. Verranno presi in considerazione tutti i lavori richiedenti la redazione di elaborati di progetto, affidati sia mediante procedura di gara di appalto, sia a cottimo fiduciario.

A tal fine le percentuali di ripartizione sono riferite alle due tabelle seguenti:

FASE PROGETTUALE

	Opere in appalto	Opere affidate a cottimo
Soggetto	Percentuali	
Responsabile Unico del Procedimento	10 ÷ 15 (*)	35
Progettisti	40 ÷ 70	-
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	5	-
Tecnici esecutori di attività di supporto al progettista ed al responsabile del procedimento	* 15 ÷ 25	55 ÷ 60
Personale amministrativo del Settore Tecnico coinvolto nella fase progettuale	5 ÷ 10	5 ÷ 10

(*) 10% in caso di progettazione interna; 15% in caso di progettazione esterna

FASE ESECUTIVA

	Opere in appalto	Opere affidate a cottimo
Soggetto	Percentuali	
Responsabile Unico del Procedimento	10 ÷ 15 (*)	35
Direttore dei lavori	40 ÷ 70	-
Tecnici esecutori di attività di supporto al progettista ed al responsabile del procedimento	15 ÷ 25	55 ÷ 60
Personale amministrativo del Settore Tecnico coinvolto nella fase esecutiva	5 ÷ 10	5 ÷ 10
Collaudatore	5	-

(*) 10% in caso di progettazione interna; 15% in caso di progettazione esterna

Le singole quote parti corrispondenti alle prestazioni svolte sono ripartite dal Responsabile Unico del procedimento fra coloro che hanno concorso alle varie fasi dell'opera tenendo conto delle diverse responsabilità professionali e del grado di partecipazione a ciascuna di esse, in base alle aliquote indicate nelle tabelle precedenti.

Art. 4 Compenso per la redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.

1. Il 30% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva, qualora tali atti vengano direttamente redatti dagli uffici, costituisce la somma, al netto degli oneri a carico dell'Ente e degli oneri riflessi, ai sensi dell'art. 18 della legge 109/94, come modificato dalla legge 127/97, e dall'art. 13, comma 4, della Legge 144/99, che deve essere ripartita fra il Responsabile del procedimento, i firmatari del progetto ed i relativi collaboratori.
2. Il compenso relativo al presente articolo viene gestito e distribuito agli aventi diritto secondo quanto stabilito al successivo art. 5.
3. Agli effetti di quanto sopra sono considerati atti di pianificazione generale e/o particolareggiata ed esecutiva, tutte le elaborazioni progettuali che concorrono, in modo integrante, pur con aspetti diversi, alla pianificazione dello sviluppo e dell'utilizzo del territorio, e che comunque comportino variazioni e/o adeguamenti degli strumenti urbanistici.

Art. 5 Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizione

1. Il compenso di cui all'art. 4 viene ripartito in quote come di seguito riportato:

Soggetto	Percentuale
Responsabile del procedimento	10
Firmatari dell'atto di pianificazione	30 ÷ 50
Estensori delle tavole grafiche	30 ÷ 50
Personale amministrativo del Settore Tecnico direttamente coinvolto	5 ÷ 10

2. Nel caso in cui la predisposizione di un progetto venga affidato a più tecnici progettisti, nella determinazione di cui al punto precedente dovranno essere indicati i compiti assegnati ad ogni singolo progettista e la quota di incentivo spettante a ciascuno.
3. Il compenso per ogni singolo atto di pianificazione, ripartito secondo le quote indicate nella tabella precedente, viene liquidato agli aventi diritto a seguito dell'approvazione del piano.

Art. 6 Liquidazione dei compensi

La liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 1, conformemente a quanto previsto nella tabella di ripartizione, sarà effettuata in n° 2 fasi, ovvero alla fase progettuale ed alla fase esecutiva.

L'individuazione dei compensi relativi alla fase progettuale avverrà all'atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori e comunque entro 12 mesi dall'approvazione della stessa; in caso di progettazione parziale la prestazione verrà suddivisa secondo la seguente tabella:

- Progetto preliminare: 20%
- Progetto definitivo: 60%
- Progetto esecutivo: 20%

L'individuazione dei compensi relativi alla fase esecutiva avverrà successivamente alla collaudazione dei lavori.

Per gli atti di pianificazione l'individuazione dei compensi sarà effettuata ad avvenuta approvazione definitiva dell'atto.

La liquidazione delle spettanze avverrà una volta l'anno e contemplerà i compensi maturati al 30 Aprile di ogni anno.

Art. 7 Norma finale.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le opere e/o lavori ed agli atti di pianificazione eseguiti e/o approvati successivamente all'entrata in vigore della Legge 144/99.